

**ISIA***Firenze*

Prot. n. 102 Pos. Q

Firenze, 22 gennaio 2016

## **Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'ISIA di Firenze**

### **Art. 1 - Regolamento**

1. Il Presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione - di seguito "NdV" - previsto dall'art. 10 dello Statuto dell'ISIA, in conformità a quanto indicato dall'art. 10 del DPR 28 II 2003, n.132 è costituito con decreto del Presidente ISIA Prot. 2951 Pos. Q del 3 XII 2015 in base alla delibera del CdA del 20 XI 2015.

25-XI-2015

SP

### **Art. 2 - Composizione**

1. Il NdV è formato da tre componenti.
2. Il NdV elegge il proprio Presidente che lo rappresenta e sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Nucleo di Valutazione.
4. Il NdV nomina al suo interno il segretario che cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente.

### **Art.3 - Durata**

1. Il Nucleo dura in carica tre anni dalla data di designazione ed i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta.

### **Art. 4 - Convocazione**

1. Il NdV è convocato dal Presidente che fissa l'ordine del giorno delle riunioni.
2. La convocazione è fatta con avviso da recapitare ai singoli componenti almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'invio può essere fatto anche attraverso posta elettronica. Per motivi di urgenza il Presidente può convocare il Nucleo di Valutazione con preavviso non inferiore a 24 ore.
3. Nel caso di dimissioni del Presidente la convocazione del Nucleo di valutazione è effettuata dal componente più anziano d'età.

### **Art. 5 - Funzioni**

1. Il NdV ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica, scientifica e culturale, nonché del funzionamento complessivo dell'ISIA, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse; tali compiti si intendono finalizzati all'accrescimento della capacità

**ISIA***Firenze*

di autovalutazione e del conseguente miglioramento dell'Istituto e dei relativi organi.

2. Il NdV redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'ISIA tenuto conto dei criteri generali determinati dall'ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero dei contributi finanziari.
3. Il NdV acquisisce periodicamente le opinioni degli studenti, dei docenti, del Direttore e del Presidente del CdA in relazione alle attività didattiche, culturali e scientifiche dell'Istituto, dandone conto nella relazione annuale di cui al comma 2 del presente articolo.

#### **Art.6 - Svolgimento delle riunioni**

1. Per la validità della riunione è richiesta la presenza collegiale dei componenti del NdV.
2. La riunione è presieduta dal Presidente del NdV. Gli originali dei verbali delle riunioni sono conservati presso l'ufficio di segreteria.
3. Copia dei verbali è trasmessa al Direttore e al Presidente del CdA.
4. Le riunioni del NdV non sono pubbliche. Il Presidente può invitare alle riunioni soggetti esterni all'organo.
5. In caso di urgenza, il Presidente può convocare una riunione telematica chiedendo ai componenti di esprimere per la stessa via il parere ed il voto su specifici argomenti.

#### **Art. 7 - Delibere**

1. Le delibere del NdV sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza del Collegio. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le delibere e la relazione annuale sono pubblicate sul sito web dell'Istituzione alla voce "Atti del nucleo di Valutazione".

#### **Art.8 - Accesso alle informazioni**

1. In relazione alle proprie competenze, il NdV ha il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie.
2. Gli organi di governo e il personale dell'ISIA sono tenuti a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del NdV nella raccolta della documentazione necessaria.

#### **Art. 9 - Pubblicità dei lavori e delle attività**

1. Il NdV rende pubblici gli esiti della propria attività attraverso la relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione.
2. In ogni caso il NdV tutela la riservatezza dei dati riguardanti persone, enti o associazioni a norma delle leggi



**ISIA**

*Firenze*


vigenti.

**Art. 10 - Risorse**

1. Per la propria attività il NdV dispone di adeguate risorse economiche annuali, la cui entità è definita dal CdA.
2. Il NdV si avvale del supporto degli uffici di segreteria e di amministrazione dell'ISIA.
3. L'ISIA assegna ai componenti il compenso stabilito, rimborsa le spese sostenute in ragione dell'incarico secondo il vigente regolamento di Amministrazione.

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Giovanna Cassese



Ilario Luperini



Silvano Simoncini

